

**REGIONE SICILIANA - COMUNE DI MOTTA D'AFFERMO  
PROVINCIA DI MESSINA**


**DELIBERAZIONE COPIA DELLA GIUNTA COMUNALE**

N. <i>06</i> del Registro Data <i>23/01/2025</i>	<b>OGGETTO:</b> Conferimento incarico professionale al Dott. Commercialista L'Abbate Salvatore con studio professionale in S. Stefano di Camastra per opposizione al ricorso in appello, innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria Regionale II° grado presentato dall'Associazione Movimento presenza del Vangelo A.P.S., avverso la sentenza n. 5629/2024.
---	---

L'anno duemilaventicinque il giorno *ventitè* del mese di \_Gennaio\_ alle ore *11:30*

nella Sede Municipale, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei

Sigg.ri:

COGNOME E NOME	CARICA	P A
ADAMO SEBASTIANO	Sindaco	
ALFERI FRANCESCO ROCCO	Vice Sindaco	<i>Presente in sede</i>
DI PRIMA ROSA MARIA	Assessore	<i>Presente da remoto</i>
BARBERI FRANDANISA CANDIDO SALVATORE	Assessore	<i>Presente da remoto</i>
CIARDO FRANCESCO	Assessore	<i>Affente</i>

Partecipa il Segretario Comunale Dott. A. Nigrone

Il Vice Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

**LA GIUNTA COMUNALE**

Vista la Legge 8 giugno 1990, n. 142, come recepita con L.R. 11 dicembre 1991, n. 48;

Vista la L.R. 3 dicembre 1991, n. 44;

Vista la L.R. 5 luglio 1997 n. 23;

Vista la L.R. 7 settembre 1998 n. 23;

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:

- Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- Il Responsabile di ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;

Ai sensi dell'art. 53 della Legge 8 giugno 1990, n. 142, come recepito con l'art. 1, comma 1, lettera i), della L.R. n. 48/91 hanno espresso i pareri di cui infra;

Vista la proposta di deliberazione concernente l'oggetto, predisposta dal responsabile dell'Ufficio Segreteria Su indicazione del Sindaco, allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale.



Proposta di Giunta Comunale

**Oggetto:** Conferimento incarico professionale al Dott. Commercialista L'Abbate Salvatore con studio professionale in S. Stefano di Camastra per opposizione al ricorso in appello innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria Regionale di II° grado presentato " dall' Associazione Movimento presenza del Vangelo A.P.S.

**CONSIDERATO che** in data 08/01/2025 al nostro prot. n. 55 è pervenuto , dal legale commercialista di fiducia dell' Ente dott. L' Abbate Salvatore , ricorso in appello innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria Regionale di II° grado presentato " dall'Associazione Movimento presenza del Vangelo A.P.S., contro la sentenza emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di I° grado di Messina sez. 3 n. 5629/2024 del 08/11/2024 nell'ambito del procedimento Reg. Gen. 780/2024:

**DATO ATTO** che questo Ente è sprovvisto di un Ufficio competente nell'ambito legale – tributario, pertanto occorre in questa circostanza tutelare gli interessi di questo Comune, nominando un dottore commercialista di fiducia;

**DATO ATTO** che il professionista da incaricare Dott. L'Abbate Salvatore, con studio professionale in S. Stefano di Camastra (ME), costituisce per questa Amministrazione garanzia di professionalità, serietà, precisione e competenza;

**RITENUTO** opportuno pertanto conferire l'incarico al Dott. L'Abbate Salvatore al fine di garantire all'Ente ogni tutela giuridica ed economica proponendo per lo stesso un compenso omnia comprensivo, pari ad €. 1.903,20, per l'incarico di difesa e di assistenza Tributaria del Comune di Motta d'Affermo nel procedimento di cui sopra;

**VISTO** l'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia;

**VISTI** i pareri favorevoli espressi dai Responsabili dei Servizi nel rispetto della normativa vigenti;

PROPONE

Di conferire incarico di assistenza tributaria al Dott. L'Abbate Salvatore per proporre ricorso in appello innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria Regionale di II° grado presentato " dall'Associazione Movimento presenza del Vangelo A.P.S., contro la sentenza emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di I° grado di Messina sez. 3 n. 5629/2024 del 08/11/2024 nell'ambito del procedimento Reg. Gen. 780/2024:

Di impegnare la complessiva somma di € 1.903,20 per l' intero giudizio. al pertinente capitolo di bilancio:

TIT	MISS	PROGR.	MACR	CODICE	CAP	ART	IMPORTO	ANNO
1	1	2	3	1.03.02.11.006	10102	305	1.903,20	2025

Di autorizzare il Sindaco pro - tempore Dr. Sebastiano Adamo alla sottoscrizione di ogni provvedimento necessario per la tutela del Comune di Motta d'Affermo:

Di attribuire al presente provvedimento il carattere dell'urgenza, vista la necessità di procedere ad opporsi alla cartella di pagamento come in premessa meglio specificata.





## **LA GIUNTA COMUNALE**

Considerato che la proposta di cui in oggetto, è corredata dai pareri e dalle attestazioni prescritte dagli artt. 53 e 55 della legge 8 Giugno 1990, n. 142, come recepita dalla L.R. n. 48/91 e modificata dall'art. 12 c. 1 dalla L.R. n. 30/2000, favorevolmente rese dai Responsabili degli uffici competenti, come da relazioni in calce alla proposta medesima;

Visto l'O.A.EE.LL., vigente nella Regione Siciliana;

Con votazione unanime legalmente espressa e verificata dal Presidente

### **DELIBERA**

- Di approvare la sopra citata proposta che unitamente ai pareri su di essa apposti, costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- Di dichiarare la delibera di approvazione della proposta immediatamente esecutiva.



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

**OGGETTO:** Conferimento incarico professionale al Dott. Commercialista L'Abbate Salvatore con studio professionale in S. Stefano di Camastra per opposizione al ricorso in appello innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria Regionale presentato " dall'Associazione Movimento presenza del Vangelo A.P.S. avverso la sentenza n. 5629/2024.

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario , Visto il D.lgs.n° 267/2000, visto il vigente Regolamento di contabilità, ai sensi dell'art.13 della L.R. 03/12/1991, n.44	Somma stanziata + _____ Impegni già assunti - _____ Disponibilità attuale = _____
ATTESTA Come da prospetto accanto, la copertura finanziaria, Della complessiva spesa derivante dal presente atto di € _____	Somma impegnata con il presente provvedimento € _____ Somma disponibile = _____
all'intervento _____ Cap. _____ competenza _____ residui _____	Data _____ IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ai sensi dell'art.1, comma 1, lettera i) della L.R.11/12/91, n.48, come integrato dall'art.12 della L.R. 23/12/2000, n.30 sulla presente proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono parere di cui al seguente prospetto:

<b>IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO</b>	Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime il seguente parere: <b>FAVOREVOLE</b> Data ..... Il Responsabile .....
<b>IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA</b>	Per quanto concerne la regolarità contabile esprime il seguente parere: <b>FAVOREVOLE</b> Data 23/01/2025 Il Responsabile .....





**Oggetto** I: Associazione Movimento Presenza Del Vangelo A.p.s. - Notifica ai sensi dell'art. 16 bis, comma...  
**Da** <s.labbate@studiolabbate.it>  
**A** <nigroneantonio@tiscali.it>  
**Data** 22.01.2025 16:59  
**Provenienza del mittente** (l'indicazione della città è una approssimazione.)

Allegati:

appello sentenza n. 5629-2024 r.g.,pdf.p7m (360 KB)  
Procura appello firmata 7.1.25 (1).pdf.p7m (435 KB)  
Sentenza\_RG\_000780\_2024\_UD\_29102024 (1).pdf (164 KB)

Allegati



Ciao

**Da:** info@pec.studiolabbate.it <info@pec.studiolabbate.it>

**Inviato:** martedì 7 gennaio 2025 22:38

**A:** 'protocollomotta@pec.it' <protocollomotta@pec.it>

**Oggetto:** Associazione Movimento Presenza Del Vangelo A.p.s. - Notifica ai sensi dell'art. 16 bis, comma 3,D. Lgs.546/92 e ss.mm.ii. - Ricorso in appello avverso sentenza n. 5629/2024 della CTG di Messina

Spett.le Comune di Motta d'Affermo,

comunico che in data odierna (ultimo giorno utile), l'Avv. Antonino Crisci n.q. di difensore dell'Associazione Movimento Presenza Del Vangelo A.p.s ha proposto appello avverso la **sentenza n° 5629/2024** relativa a Avviso di Accertamento TARI 2018 in precedenza dallo scrivente trasmessaVi e dunque ai Vostri atti.

Si ritiene l'appello proposto privo di valide motivazioni giuridiche e pertanto si consiglia fortemente la costituzione in giudizio quanto prima, per la conferma della sentenza di primo grado favorevole al Comune.

Lo scrivente rimane pienamente a disposizione per qualsiasi esigenza.

Cordiali saluti, Dr. Salvatore L'Abbate

**Da:** antonino.crisci <antonino.crisci@pec.it>

**Inviato:** martedì 7 gennaio 2025 11:16

**A:** info@pec.studiolabbate.it; protocollomotta@pec.it

**Oggetto:** notifica ai sensi dell'art. 16 bis, comma 3,D. Lgs.546/92 e ss.mm.ii. - ricorso in appello avverso sentenza n. 4249/2024 della CTG di Messina

Il sottoscritto Avv. Antonino Criscì del Foro di Messina, nella qualità di difensore dell'Associazione "Movimento Presenza del Vangelo A.P.S." (c.f. 80021190824), con sede in (90125) Palermo via Chiarandà n.7, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa con la presente notifica a:

- Dott. Salvatore L'Abbate, procuratore di primo grado del Comune di Motta d'Affermo nel procedimento introdotto dall'Associazione "Movimento Presenza del Vangelo A.P.S." (c.f. 80021190824) dinanzi la CGT di Messina recante n. 768/2024 r.g., definito con sentenza n. 4249/2024, all'indirizzo pec: [info@pec.studiolabbate.it](mailto:info@pec.studiolabbate.it)

- Comune di Motta d'Affermo all'indirizzo pec: [protocollomotta@pec.it](mailto:protocollomotta@pec.it)

il ricorso in appello per l'impugnazione della sentenza della CGT di Messina resa nel procedimento n. 780/2024 r.g., definito con sentenza n. 5629/2024 depositata e notificata il 8 novembre 2024.

Autorità Giudiziaria: Corte di Giustizia Tributaria Regionale di II grado.

La presente notifica viene effettuata ai sensi di cui all'art. 9 del Decreto Ministeriale 23 Dicembre 2013, n. 163.

**Avv. Antonino Criscì**

**ECC.MA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA REGIONALE**

**RICORSO IN APPELLO**

**Con contestuale istanza di sospensiva degli effetti della sentenza di I grado  
e di trattazione in pubblica udienza ex art. 33 d.lgs. n. 546/1992**

l'Associazione "Movimento Presenza del Vangelo A.P.S." (c.f. 80021190824), con sede in (90125) Palermo via Chiarandà n.7, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura alle liti rilasciata in separato foglio contenuto nella relativa busta telematica, dall'Avv. **Antonino Crisci** del Foro di Messina (c.f. CRSNNN92E30F251B - p.e.c. antonino.crisci@pec.it), con studio legale sito in (98123) Messina, via Nicola Fabrizi n.31, e dal **Dott. Ciaccio Roberto** - (C.F.CCCRRT52T326G273X - PEC: roberto.ciaccio@pec.commercialistipa.it), ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in (90139) Palermo, via Riccardo Wagner n.5;

***Propone appello***

**CONTRO**

Il **Comune di Motta d'Affermo** (ME) c.f. 00324270834 sito in (98070) Piazza San Luca 1, in persona sindaco *pro tempore*;

**avverso e per la riforma**

della sentenza emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Messina, sez. 3, **n. 5629/2024** del 08.11.2024, depositata in segreteria e notificata a mezzo pec in pari data dal procuratore del Comune appellato, resa nell'ambito del procedimento R.G. 780/2024.

\*\*\*\*\*

**FATTO.-**

**I.-** In data 28.11.2023 giungeva presso la sede legale dell'associazione in epigrafe, odierna ricorrente, un avviso di accertamento notificato a mezzo raccomandata a/r n. 785381797879 del Comune di Motta d'Affermo, n. 1/2018 del 20/09/2023 (prot.n. 4008/2023) per tassa sui rifiuti urbani (TARI) anno 2018, per complessivi € 9.622,00, rivolto alla "Casa del Vangelo Tabor", sita in (98070) Motta d'Affermo (ME), via S. Pietro, in proprietà dell'Associazione in epigrafe (*ex* Associazione "Crociata del Vangelo").

**II.-** L'Ente comunale, come meglio si spiegherà *infra*, ometteva tuttavia di considerare la disciplina vigente in materia di esenzioni TARI, come da autovincolo regolamentare, oltre che per disciplina legislativa, per gli immobili utilizzati da **enti non commerciali** esercenti,

tra le altre, attività dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi a scopi missionari alla catechesi, all'educazione cristiana.

All'esito della trattazione del merito della controversia all'udienza pubblica del 29.10.2024, l'adita CGT di Messina rigettava il ricorso ritenendo che *“va rilevato che non v'è prova che l'Associazione ricorrente abbia mai presentato la dichiarazione rilevante ai fini TA.RI., né v'è prova che la ricorrente abbia mai chiesto e documentato i presupposti legittimanti l'invocata esenzione; né può essere sottaciuto che il Regolamento TA.RI. invocato dalla ricorrente è stato deliberato e approvato dal Comune solo nell'anno 2023, 5 anni dopo l'anno d'imposta in contesa.”*

La sentenza in questione, che viene integralmente gravata in ogni sua parte, si appalesa erronea ed illegittima e dovrà pertanto essere riformata integralmente, con conseguente annullamento dell'avviso impugnato, per i seguenti motivi di

#### **DIRITTO**

**1) ERROR IN IUDICANDO. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE ART. 6 REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI), E DELL'CAPITOLO 4, ART. 7, LETT. H, DEL REGOLAMENTO 2018 DEL COMUNE DI MOTTA D'AFFERMO; ART. 1 L. N. 147/2013; ART 16 L. N. 222/1985.**

In materia di tassa sui rifiuti urbani (TARI), l'art. 1 co. 641 L. 147/2013 dispone che il presupposto della tassa è *“il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani”*, mentre il successivo c. 642 della citata legge stabilisce che *“la TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani”*.

Per quel che riguarda il caso che ci occupa, è necessario richiamare i commi 659 e 660 della L. 147/2013.

In particolare, al comma 659 viene predisposto un elenco di esenzioni e riduzioni facoltative che il Comune può prevedere con apposito regolamento, tra le quali *“a) abitazioni con unico occupante; b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente; d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero; e) fabbricati rurali ad*

*uso abitativo; e-bis) attività di prevenzione nella produzione di rifiuti, commisurando le riduzioni tariffarie alla quantità di rifiuti non prodotti”.*

**Il successivo comma 660, invece, ammette la possibilità che il Comune introduca, con regolamento, ulteriori esenzioni e riduzioni, in aggiunta a quelle già introdotte nel comma precedente.**

Il tal senso il Comune di Motta d’Affermo nell’anno 2018, diversamente da quanto sostenuto dal Giudice di prime cure nella parte in cui ha statuito che *“né può essere sottaciuto che il Regolamento TA.RI. invocato dalla ricorrente è stato deliberato e approvato dal Comune solo nell’anno 2023, 5 anni dopo l’anno d’imposta in contesa”* prevedeva nel Regolamento TA.RI. al capitolo 4, art. 7, lett. h, l’esenzione del versamento della tassa per gli Enti di culto, categoria in cui rientra l’odierna ricorrente.

La Corte di primo grado non ha tenuto conto del deposito del regolamento effettuato dallo stesso Comune appellato che, da un lato, ha avallato le argomentazioni sostenute dall’associazione ricorrente, provando la vigenza del regolamento *ratione temporis* che avrebbe dovuto trovare applicazione, dall’altro ha appurato la natura di Ente ecclesiastico dell’Associazione presenza del Vangelo.

Invero, il fatto che si tratti di luogo di culto, che pertanto deve essere esentato dal pagamento della tassa, è comprovato dal deposito delle locandine operato dal Comune il primo grado, posto che gli Enti tra le attività del culto i corsi biblici e gli esercizi spirituali.

Per di più, evidenzia l’errore in cui incorre il Giudice di primo grado la circostanza per cui il Comune di Motta d’Affermo, con seduta straordinaria ed urgente del Consiglio Comunale del 18.04.2023, approvava il Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti urbani (TARI).

L’art. 6 del citato Regolamento (rubricato “Locali ed Aree esterne non soggetti al tributo”), in particolare, contiene l’elenco di utenze - sia domestiche che non - esenti dall’obbligo di versare la TARI, tra le quali si rinviene, a conferma di quanto già stabilito nel 2018, la voce *“locali destinati esclusivamente all’esercizio del culto, con esclusione delle pertinenze”*.

Al riguardo, è opportuno precisare cosa si intende per **“esercizio del culto”** ai fini della pretesa esenzione dal versamento della tassa sui rifiuti urbani.

Segnatamente, secondo l’art. 16 lett. a) L. n. 222/1985 *“agli effetti delle leggi civili si considerano comunque: a) attività di religione o di culto quelle dirette all’esercizio del culto*

*e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all'educazione cristiana”.*

Pertanto, l'Ente comunale di Motta d'Affermo ha illegittimamente incluso l'associazione odierna ricorrente - nella sede staccata ivi presente - tra i soggetti obbligati al versamento della tassa sui rifiuti urbani, in palese violazione della disposizione regolamentare vigente.

L'associazione ricorrente, infatti, costituisce un movimento essenzialmente missionario, il cui scopo precipuo, essenzialmente formativo e apostolico, è quello di impegnarsi con specifiche iniziative, nella missione evangelizzatrice della Chiesa, aiutando gli uomini a conoscere e a vivere la Parola di Dio in modo da diventare Vangelo vivente ed operante. L'Associazione è indipendente, apolitica e senza fini di lucro.

Invero, l'immobile - oggetto della cartella esattoriale - è adibito a sede per l'attività istituzionale come sopra rappresentata, che trae dal Vangelo la sua ispirazione, la sua spiritualità e i metodi della sua azione come da statuto. L'immobile, infatti è utilizzato esclusivamente quale luogo di ritiri spirituali e conferenze tematiche a fini istituzionali riconducibili alla propaganda del Vangelo e della Fede Cattolica.

In proposito, si riporta testualmente il testo dello Statuto, il cui art.2 (rubricato scopo, oggetto, finalità e attività) recita:

- *“L'Associazione “Movimento Presenza del Vangelo” è fondamentalmente missionaria, vive ed opera in obbedienza alla Parola di Gesù: “Andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo a ogni creatura” (Mc 16,15) e persegue senza scopo di lucro finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.*

*Il suo scopo, essenzialmente formativo e apostolico, è quello di impegnarsi con specifiche iniziative nella missione evangelizzatrice della Chiesa cattolica, aiutando gli uomini a conoscere e a vivere la Parola di Dio in modo da diventare Vangelo vivente ed operante per la crescita umana integrale dell'uomo, in aderenza agli scopi statuari di un'Associazione di Promozione Sociale (APS), tra le fattispecie previste per gli Enti del Terzo Settore (ETS).*

*L'Associazione fonda la sua spiritualità sulla Parola di Dio, dono della comunione del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, fonte della vita e della missione della Chiesa cattolica.*

*Riceve e accoglie la sua vocazione missionaria in Cristo, Parola fatta carne (cf. Gv 1,14), Parola creatrice e rivelatrice, e nello Spirito che testimonia, spiega la Parola e dà la vita.*

*Vive e opera perché gli uomini rigenerati dalla Parola e dallo Spirito, rinati dall'alto con il Battesimo, possano partecipare alla comunione ecclesiale.*

*Con l'annuncio della Parola, all'edificazione del Regno di Dio, instaurato da Cristo, nel quale la creazione, la rivelazione e la storia raggiungono il loro compimento e la loro perfezione.*

*Con il suo impegno a servizio della Parola di Dio intende contribuire alle adeguate iniziative.*

*Nel suo impegno di ascolto, di incarnazione e di annuncio della Parola di Dio riconosce il Magistero della Chiesa cattolica "colonna e sostegno della Verità" (1Tm 3,15) e si conforma a esso.*

*L'Associazione si rivolge a tutti gli uomini e s'inserisce nelle varie espressioni della vita ecclesiale, collaborando con esse nel comune impegno della conoscenza e dell'annuncio del Vangelo.*

*È attenta alle varie espressioni sociali per contribuire a promuoverne l'orientamento secondo "il Regno di Dio e la sua giustizia" (Mt 6,33), ed eventualmente operarvi in forza del proprio carisma.*

*L'Associazione esclude ogni forma di lucro, anche indiretto, ed esclude ogni forma di interesse politico, partitico o privato.*

*L'Associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà, di utilità e di promozione sociale e umana, nello spirito di comunione espresso dal messaggio evangelico, per favorire lo sviluppo integrale di tanti uomini e donne, perché possano realizzarsi nella loro dignità umana.*

*Ha come fine primario lo svolgimento delle seguenti attività, in forma di azione volontaria e di erogazione gratuita di beni o servizi, di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi:*

*- attività di promozione e divulgazione dei principi ispiratori dell'Associazione attraverso la formazione di Cenacoli del Vangelo, corsi di studio biblici, convegni e iniziative editoriali;*



- assistenza sociale e sociosanitaria da prestare in favore di soggetti che esprimono disagio con particolare riguardo ai minori, agli anziani e alle persone diversamente abili;

- attività spirituali-religiose, culturali, ricreative, di formazione e di promozione del territorio e delle sue risorse culturali, economiche o naturali, con riguardo ai principi della sostenibilità e biblicamente ispirate al rispetto del Creato e nello spirito della pastorale della Chiesa cattolica;

- attività di formazione e di didattica volta alla crescita dei valori solidaristici e di mutualità umana;

- educazione, istruzione e formazione professionale;

- cooperazione allo sviluppo anche internazionale;

- iniziative varie inerenti allo scopo dell'Associazione, secondo che l'ambiente e le circostanze richiedono.

Nello svolgimento della sua missione l'Associazione:

- dà particolare importanza all'incontro personale mediante il quale si propone di raggiungere l'uomo nella sua interiorità per disporlo ad accogliere degnamente la parola di Dio e a viverla nell'unità di ascolto-incarnazione-annuncio.

- si inserisce attivamente nella Chiesa cattolica locale e svolge il suo apostolato nelle famiglie, nella scuola, negli uffici, tra gli operai, negli ospedali e in qualsiasi altro ambiente.

-vuole essere presente nel mondo dei poveri e dei sofferenti, consapevole che la Buona Novella si rivolge particolarmente ad essi, offrendo collaborazione e aiuti di tipo economico e professionale a soggetti, enti, organismi che agiscono in realtà anche internazionali, attraverso il reperimento di fondi;

-partecipa, con opportune iniziative, al Movimento Ecumenico affinché tutti i cristiani, in clima di reciproca fiducia e di comunione nella Parola, "agendo secondo Verità nella Carità" (Ef 4,15) "siano perfetti nell'unità" (Gv 17,23) e diventino "un solo gregge, un solo pastore" (Gv 10,16);

-organizza attività culturali inerenti lo scopo di evangelizzazione: convegni, conferenze, congressi, dibattiti, seminari, tavole rotonde, scambi interculturali, mostre, concerti e spettacoli teatrali, spettacoli di strada; iniziative di studio e ricerca in ambito sociale e sanitario, creazione di banche dati;

- programma attività editoriali: pubblicazione di riviste, bollettini, periodici.



*L'Associazione, nello svolgimento della sua attività e nel perseguimento dei suoi scopi, potrà stipulare convenzioni con lo Stato, le Regioni, gli Enti Locali e gli altri Enti Pubblici, dirette a garantire l'esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuità le sue attività.*

*L'Associazione si ispira per il suo funzionamento ai principi di trasparenza, democraticità e mantiene la piena indipendenza e autonomia rispetto ad ogni altra organizzazione culturale.*

*L'Associazione non può svolgere attività diversa da quelle di cui sopra ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse e comunque in via non prevalente e pertanto per poter raggiungere lo scopo sociale potrà svolgere delle attività collaterali e strumentali, anche collaborando o aderendo ad altre iniziative svolte da enti, organismi e associazioni, soggetti pubblici e privati, aventi scopi simili.*

*L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.*

*L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore, anche attività di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con sostenitori e con il pubblico”.*

Orbene, dalla lettura dello Statuto dell'associazione ricorrente rileva quindi l'errore in cui è incorso il Giudice di prime cure, la cui pronuncia dovrà essere senz'altro riformata, giacché si evince **la chiara violazione del capitolo 4, art. 7, lett. h del Regolamento comunale del 2018 e dell'art.6 del successivo Regolamento comunale vigente in materia di esenzione TARI, posto che l'immobile interessato dall'avviso di accertamento è senz'altro rivolto all'esercizio del culto.**

## **2. ERROR IN IUDICANDO. DICHIARAZIONE TA.RI. E CLASSIFICAZIONE DELL'IMMOBILE E SULLA PROVA DEI PRESUPPOSTI LEGITTIMANTI L'ESENZIONE.**

La sentenza gravata è errata nella parte in cui statuisce che *“non v'è prova che l'Associazione ricorrente abbia mai presentato la dichiarazione rilevante ai fini TA.RI., né*

*v'è prova che la ricorrente abbia mai chiesto e documentato i presupposti legittimanti*

*assoggettati all'imposta indipendentemente dalla destinazione d'uso dell'immobile, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222".*

#### **P.Q.M.**

L'Associazione Presenza del Vangelo, rappresentata, difesa e domiciliata come in epigrafe, in accoglimento delle motivazioni addotte con il presente ricorso in appello

#### **CHIEDE**

che codesta Ecc.ma Corte di Giustizia Tributaria voglia:

1. in via preliminare, accogliere l'istanza di sospensione degli effetti della sentenza di primo grado, posto che l'Associazione odierna appellante sopravvive esclusivamente con le libere elargizioni degli associati e di qualche sporadico benefattore; pertanto, dover affrontare l'esecuzione della impugnata sentenza e, di riflesso, il pagamento dell'avviso di accertamento comporterebbe inevitabilmente la cessazione delle attività dell'Associazione. Sul punto si richiama il recente orientamento di Codesta Corte d'Appello che per le medesime ragioni ha sospeso una sentenza di primo grado impugnata nel procedimento recante n. 4623/2024 r.g.;
2. in via principale, in accoglimento del presente appello, riformare in toto la sentenza n. 5629/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Messina – Sez. 3 - R.G. 780/2024, e conseguentemente che l'avviso di accertamento del Comune di Motta d'Affermo n. 12018 TARI 2018 originariamente impugnato venga dichiarato nullo e/o annullato;
3. In ogni caso, con vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio, oltre IVA, cpa e spese generali come per legge.

#### **ISTANZA DI DISCUSSIONE IN PUBBLICA UDIENZA**

Si chiede, altresì, ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 co.1 D.Lgs546/92, che il ricorso di cui trattasi venga discusso in pubblica udienza.

Ai fini del pagamento del contributo unificato, di cui al d.p.r. n. 115/02, si dichiara che il valore della controversia è pari ad € 9.622,00, per cui il contributo unificato è pari ad € 120,00.

Si allegano i seguenti documenti:

- Fascicolo documentale di primo grado;
- Regolamento TARI 2018.

Messina, Palermo, 7 gennaio 2025

*Avv. Antonino Criscì*

*Dott. Roberto Ciaccio*



## PROCURA

La sottoscritta **Geraci Paola** (c.f.GRCPLA49E44G273R), nata a Palermo il 4.5.1949 ed ivi residente in via Crescenzo Antonio n.19, rappresentante *pro tempore* dell'Associazione "Movimento Presenza del Vangelo A.P.S." (c.f.80021190824), con sede in (90125) Palermo via Chiarandà n.7, nomina per essere rappresentata e difesa nella proposizione del ricorso in appello per la riforma della sentenza emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Messina, sez.3, n. 1429/2024 del 29.10.2024, resa nel procedimento n. 780/2024 r.g., contro il Comune di Motta d'Affermo l'Avv. **Antonino Crisci** del Foro di Messina (c.f. CRSNNN92E30F251B – p.c.c. antonino.crisci@pec.it), ed il Dott. **Roberto Ciaccio** – (C.F.CCCRRT52T326G273X - PEC: roberto.ciaccio@pcc.commercialistipa.it), conferendo agli stessi ogni più ampia facoltà di legge, compresa quella di rinunciare alle domande, chiamare in causa terzi, transigere la controversia. Si elegge domicilio presso lo studio dell'Avv. Antonino Crisci sito in (98123) Messina, Via La Farina n. 157, nonché digitalmente agli indirizzi p.e.c. sopra richiamati. Si prende visione dell'informativa ex art. 13 D. Lgs. n.196/2003 e dell'art.13 del Regolamento europeo (UE) 2016/679, presto il consenso al trattamento dei dati personali per le finalità connesse all'adempimento dell'incarico professionale conferito con il presente mandato.

Messina, 2 gennaio 2025

(Paola Geraci n.q.)

La firma è vera ed autentica

Avv. Antonino Crisci

(Dott. Roberto Ciaccio)

Io sottoscritto Avv. Antonino Crisci, procuratore dell'Associazione appellante Movimento Presenza del Vangelo A.P.S., attesto ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 82/2005 che la presente procura alle liti è copia informatica dell'originale analogico conservato nel fascicolo del giudizio.



Documento firmato digitalmente

Il Relatore

UGO SCAVUZZO

Il Presidente

CATERINA CRISCENTI



Sentenza n. 5629/2024

Depositata il 08/11/2024

Il Segretario

FELICE BARTOLONE

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 3, riunita in udienza il 29/10/2024 alle ore 09:15 con la seguente composizione collegiale:

**CRISCENTI CATERINA**, Presidente

**SCAVUZZO UGO**, Relatore

**PATANIA ELVIRA**, Giudice

in data 29/10/2024 ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

- sul ricorso n. 780/2024 depositato il 23/02/2024

**proposto da**

Associazione Movimento Presenza Del Vangelo A.p.s. - 80021190824

**Difeso da**

Antonino Crisci 3342643578 - CRSNNN92E30F251B

**Rappresentato da** Paola Geraci - GRCPLA49E44G273R

**Rappresentante difeso da**

Antonino Crisci 3342643578 - CRSNNN92E30F251B

**ed elettivamente domiciliato presso** antonino.crisci@pec.it

**contro**

Comune di Motta D'Affermo

**Difeso da**

Salvatore L'Abbate - LBBSVT72C13F206F

**ed elettivamente domiciliato presso** info@pec.studiolabbate.it

**Avente ad oggetto l'impugnazione di:**

- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 12018 TARI 2018

a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1429/2024 depositato il 31/10/2024

**Richieste delle parti:**

**Ricorrente/Appellante:** (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)

**Resistente/Appellato:** (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)

### **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con ricorso del 26.1.2024, dell'Associazione "Movimento Presenza del Vangelo A.P.S." (c.f. 80021190824), con sede in (90125) Palermo via Chiarandà n.7, in persona del legale rappresentante pro tempore, dott.ssa Paola Geraci, rappresentata e difesa, giusta procura allegata al presente atto, dall'Avv. Antonino Crisci del Foro di Messina (c.f. CRSNNN92E30F251B - p.e.c. antonino.crisci@pec.it), con studio legale sito in (98123) Messina, via Nicola Fabrizi n.31, e dal Dott. Ciaccio Roberto – (C.F.CCCRRT52T326G273X - PEC: roberto.ciaccio@pec.commercialistipa.it), con studio sito in (90145) Palermo, via Giovanni Cimabue n.41, elettivamente domiciliata presso lo studio del prima detto Avv. Antonino Crisci, impugnava l'avviso di accertamento n. 1/2018 del 20/09/2023 per tassa sui rifiuti (TARI) – anno 2018, e si doleva

della illegittimità di esso per la violazione dell'art. 6 del Regolamento per la disciplina della TA.RI. del Comune di MOTTA d'AFFERMO (rubricato "Locali ed Aree esterne non soggetti al tributo") che, in particolare, contiene l'elenco di utenze - sia domestiche che non - esenti dall'obbligo di versare la TA.RI., tra le quali si rinviene la voce "locali destinati esclusivamente all'esercizio del culto, con esclusione delle pertinenze"; allegava, infatti, di aver adibito l'immobile di proprietà all'esercizio del culto nella sua accezione ricavabile dall'art. 16 lett. a) L. n. 222/1985 "agli effetti delle leggi civili si considerano comunque: a) attività di religione o di culto quelle dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all'educazione cristiana".

Si costituiva l'ente impositore, Comune di Motta Camastra, rivendicando la legittimità dell'operato, la titolarità della pretesa impositiva e chiedendo il rigetto del ricorso.

La causa era decisa il 29.10.2024.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

La controversia attiene ad una cartella di pagamento per imposta TARI dell'anno 2018 relativa ad un immobile di proprietà dell'Associazione ricorrente e – per tesi – adibito all'esercizio del culto.

Il ricorso è infondato nel merito e va, pertanto, rigettato.

Il ricorrente ha contestato la titolarità in capo al Comune resistente della potestà impositiva ed argomentato che l'imposta rivendicata graverebbe su immobile di adibito all'esercizio del culto come tale in regime di esenzione in applicazione del Regolamento comunale; senonché va rilevato che non v'è prova che



l'Associazione ricorrente abbia mai presentato la dichiarazione rilevante ai fini TA.RI., né v'è prova che la ricorrente abbia mai chiesto e documentato i presupposti legittimanti l'invocata esenzione; né può essere sottaciuto che il Regolamento TA.RI. invocato dalla ricorrente è stato deliberato e approvato dal Comune solo nell'anno 2023, 5 anni dopo l'anno d'imposta in contesa,

Il ricorso deve, allora, considerarsi infondato nel merito.

La natura della controversia legittima la compensazione integrale delle spese di lite

**P.Q.M.**

rigetta il ricorso; dichiara interamente compensate le spese di lite tra le parti. Messina, il 29.10.2024 Il Giudice rel. Il Presidente (dott. U. Scavuzzo) (dott.ssa C. Criscenti)



Letto, approvato e sottoscritto :

F.to IL PRESIDENTE  
*Antonio Rocca*

L'Assessore Anziano

F.to Bardina

Il Segretario Generale

F.to Mignani  
*Antonio Giuseppe*

CONFORMITA'

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Motta d'Affermo 23/01/2025

Il Segretario Generale  
*Mignani*

Il Sottoscritto Segretario Generale, Visti gli atti d'Ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

E' stata comunicata con apposito elenco ai Consiglieri Comunali ai sensi dell'art.199 comma 3° della L.R. n. 16/63.

CERTIFICATO DI AVVENUTA ESECUTIVITA'

E' divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_ ai sensi dell'art.12 comma 1° della L. R. n. 44/91 ( decorsi giorni 10 dalla data di pubblicazione)

E' divenuta esecutiva il 23/01/2025 ai sensi dell'art.12 comma 2° della L. R. n. 44/91 ( per dichiarazione di immediata esecutività)

Motta d'Affermo 23/01/2025

Il Segretario Generale  
*Mignani*

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme relazione del Messo Comunale,

CERTIFICA

Ai sensi dell'art. 11 della L.R.n.44/91 che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

E che contro la stessa non sono stati prodotti a quest'ufficio opposizioni o reclami.

Motta d'Affermo \_\_\_\_\_

Il Segretario Generale

Il Messo Comunale

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

